

SICILIAN WEDDING PLANNERS ASSOCIATION

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

TITOLO 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

Art. 1 – Nell'anno 2020 è costituita, in conformità alle leggi vigenti, una libera associazione denominata “**Sicilian Wedding Planners Association**” con sede legale in Catania, Corso delle Province 20/A, è prevista la possibilità, su delibera del Consiglio Direttivo, di istituire sedi distaccate e di rappresentanza.

Art. 2 – L'Associazione, nell'acronimo **Si.We.P.A.**, costituisce – con particolare riferimento ai soggetti economici, imprenditoriali e professionali, orientati alla promozione, all'organizzazione ed erogazione di servizi alle persone e alle imprese, alle comunità ed al sistema economico e sociale più ampio – il sistema di rappresentanza delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori autonomi che si propongono di aderire all'Associazione operando nelle seguenti aree operative:

- Organizzazione di Matrimoni ed Eventi.

TITOLO 2 – DURATA

Art. 3 – L'Associazione ha una durata illimitata, fatto salvo il caso di scioglimento di cui al successivo Art.35.

TITOLO 3 – FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 – L'associazione è apartitica e non ha scopo di lucro. Nel rispetto dell'autonomia dei singoli imprenditori e delle singole imprese, **Si.We.P.A.** svolge attività volta a favorire, attraverso il coordinamento delle esigenze comuni, la gestione delle problematiche professionali nei confronti delle istituzioni pubbliche e private. L'Associazione si propone di perseguire le seguenti finalità:

- realizzazione di un'aggregazione di risorse associate, per ottenere una convergenza nell'area della rappresentatività nazionale, europea ed internazionale. Il processo deve vedere la massima organicità ed integrazione possibile, per operare negli ambiti del CNEL, dell'Europa, delle istituzioni Governative e rappresentative a livello nazionale ed internazionale, con funzione di accompagnamento e di contestualizzazione ambientale, di diffusione delle buone pratiche e informazione;
- realizzazione di un coordinamento delle attività delle imprese aderenti, senza pregiudizio delle identità specifica ed organizzativa interna di ciascuna;
- rappresentanza degli imprenditori e delle imprese, aderenti, nei confronti delle istituzioni.

Per sviluppare questo progetto **Si.We.P.A.** si propone di:

- apertura di un confronto continuativo con il mondo politico sui temi di interesse delle imprese aderenti;
- creazione di un punto di incontro, di scambio culturale e di coordinamento di attività per la

creazione e divulgazione di linee guida tra gli operatori del settore Organizzazione di Matrimoni ed Eventi e le associazioni o gli enti che si occupano o si interessano delle problematiche delle categorie rappresentate.

Si.We.P.A. non persegue fini di lucro. Può tuttavia, promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

Per raggiungere le proprie finalità, l'Associazione potrà:

- promuovere lo sviluppo e la valorizzazione della professione degli associati;
- valorizzare gli interessi delle imprese, delle attività professionali e dei lavoratori che si riconoscono in essa ed il riconoscimento professionale del loro ruolo economico e sociale;
- organizzare ogni servizio di informazione e di formazione alle imprese ed agli enti imprenditori che ad essa aderiscono, anche mediante la costituzione/partecipazione ad enti/società collaterali, finalizzati a tali scopi;
- organizzare e coordinare attività ed iniziative mirate di internazionalizzazione, per favorire gli standard qualitativi delle prestazioni di ogni associato;
- certificare il livello professionale dei soci in modo da rendere più agevoli i rapporti tra le singole categorie, mediante il rilascio di attestati in ordine alla formazione e qualificazione professionale degli stessi, al possesso dei requisiti professionali, al rispetto del codice etico e delle regole associative;
- definire le norme deontologiche e procedure contrattuali, vigilando sulla loro applicazione;
- promuovere le relazioni con Associazioni e organi nazionali ed internazionali aventi fini analoghi o comunque compatibili;
- utilizzare il logo dell'Associazione, sul proprio materiale di comunicazione, secondo le normative e previa richiesta scritta;
- favorire la creazione di nuove realtà imprenditoriali, anche al fine di incrementare le opportunità di lavoro;
- redigere, pubblicare ed aggiornare l'elenco dei professionisti iscritti;
- fornire agli associati, anche indirettamente, servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, organizzativa e ogni altro servizio ritenuto utile;
- organizzare, ricerche e studi, convegni e seminari, corsi di aggiornamento;
- promuovere presso le scuole e le università un'attività di orientamento professionale inerente all'attività professionali;
- promuovere, favorire e partecipare alla realizzazione dell'alternanza scuola- lavoro;
- rappresentare e tutelare gli associati in tutte le sedi in cui siano coinvolti direttamente o

indirettamente gli interessi professionali degli associati;

- rappresentare gli associati presso organismi ufficiali italiani, comunitari ed internazionali, anche in collaborazione con analoghe Associazioni straniere ed internazionali;
- organizzare e partecipare ad attività promozionali come mostre e fiere;
- svolgere ogni tipo di operazione mobiliare e immobiliare;
- s'impegna a certificare l'associazione in conformità alla norma UNI EN ISO 9001.

L'associazione potrà compiere ogni altra e qualsiasi attività o operazione idonea per il perseguimento dello scopo sociale.

TITOLO 4 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 5 – Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Revisori dei conti, se nominato.
- Il Collegio dei Proviviri

Art. 6 – Assemblea dei soci - L'assemblea dei soci, composta dai soci fondatori, ordinari, sostenitori e onorari, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. Ad ogni associato spetta un voto purché in regola con quanto disposto dagli art. 16, 18, 19, 28. In caso di parità il voto del Presidente vale due voti. Coloro i quali sono impossibilitati a partecipare all'assemblea possono farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta da depositare al Presidente dell'assemblea nei modi stabiliti dall'eventuale regolamento.

Art. 7 – Convocazione dell'assemblea - I soci sono convocati in assemblea dal consiglio tutte le volte che quest'organo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. La convocazione deve essere affissa nelle sedi dell'associazione, oppure inviata a mezzo PEC/e-mail, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un terzo dei consiglieri o da almeno un decimo dei soci, a norma dell'art. 20 del codice civile.

Art. 8 – Delibere dell'assemblea ordinaria - L'assemblea ordinaria delibera in merito alle seguenti materie:

- presentare il programma delle attività e le strategie per il raggiungimento degli scopi sociali;
- approvare la relazione finanziaria del Tesoriere o del Collegio dei Proviviri;
- approvare il bilancio consuntivo e preventivo e approvare le spese predisposte dal Consiglio

Direttivo;

- eleggere il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e i componenti del Collegio dei Probiviri e del Collegio dei Revisori dei conti, e ne determina i compensi;
- approvare eventuali Codici e Regolamenti che disciplinino lo svolgimento dell'attività dell'associazione;
- formulare ed approvare modifiche al presente Statuto;
- deliberare le sanzioni;
- deliberare tutti gli atti di ordinaria amministrazione stabiliti dal Codice Civile;
- deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'eventuale istituzione di sedi secondarie;
- curare il conseguimento dei fini statutari e prendere in esame tutte le questioni di carattere generale.

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci intervenuti ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

Art. 9 – Delibere dell'assemblea straordinaria - L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

- le modifiche, su proposta del Consiglio Direttivo, dell'atto costitutivo e dello statuto;
- lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori.
- **Art.10 – Consiglio Direttivo** - Il Consiglio Direttivo dirige l'Associazione ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea Generale. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di gestione dell'Associazione, esclusi quelli riservati ad altri organi dell'Associazione ai sensi del presente Statuto. Il mandato dura 4 anni ed i membri del Consiglio sono rieleggibili.

Art.11 – Compiti del Consiglio Direttivo - I compiti del Consiglio Direttivo sono:

- stabilire il contributo d'iscrizione e le quote annuali a carico di ciascun associato;
- convocare, nella persona del Presidente, l'Assemblea Generale e predisporre l'ordine del giorno;
- informare l'Assemblea del lavoro svolto in attuazione dei programmi approvati;
- ratificare i rendiconti annuali e sottoporli, nella persona del Presidente, all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre gli atti e stipulare i contratti di sua competenza nell'interesse dell'Associazione e provvedere all'amministrazione del patrimonio;
- promuovere ogni iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

Art. 12 – Funzionamento del Consiglio Direttivo - Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente, o quando ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri, tra cui il Presidente, oppure in caso di suo impedimento, un Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo si riunisce di regola nella sede dell'Associazione; si può riunire in un altro luogo se indicato nell'avviso di convocazione e se nessuno dei suoi membri ha presentato opposizione. In caso di dimissioni o di decesso di uno dei suoi membri, si procederà alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Partecipa al Consiglio Direttivo senza diritto di voto il Presidente del Collegio dei Probiviri. Le delibere sono prese a maggioranza, e in caso di parità prevale il voto del Presidente. L'assenza ingiustificata di uno dei membri del Consiglio Direttivo a tre riunioni consecutive equivale ad una lettera di dimissioni ed autorizza alla sua sostituzione per cooptazione secondo le regole stabilite dal Codice Civile. Le delibere del Consiglio Direttivo sono verbalizzate in un apposito libro. Il Consiglio Direttivo può consultare, per affari importanti e urgenti, altri membri della Associazione o consulenti esterni; può nominare speciali commissioni operative o temporanee per lo studio e l'esecuzione di particolari compiti.

Art. 13 – Il Presidente – È eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica per un massimo di 4 anni. Il Presidente è investito dei più ampi poteri di direzione ordinaria e straordinaria di amministrazione dell'Associazione, salvo quelli riservati all'Assemblea, al Consiglio Direttivo ovvero ad altri organi sociali. Ha il potere di firma di tutte le operazioni sociali, compresa la stipula di contratti, e la rappresentanza legale dell'Associazione con facoltà di agire e resistere in giudizio per essa e di nominare allo scopo avvocati e procuratori. E' munito di ogni più ampia facoltà sia per l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea che del Consiglio Direttivo, sia con firma libera per l'ordinaria e straordinaria gestione dell'Associazione, compresa quella di delegare temporaneamente ad altri talune determinate funzioni. Il Presidente ha facoltà di stipulare accordi e di partecipazione in associazioni o società per il perseguimento dello scopo sociale. Il Presidente nomina il Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso d'impedimento grave. Il Presidente ha altresì la facoltà di nominare un Segretario Generale che lo assiste e al quale può delegare i poteri per il compimento di taluni atti o di talune categorie di atti. Il Presidente può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo, propri poteri, fissandone i limiti e la durata temporale. I rimborsi spesa sono pagati agli associati, per le attività pertinenti all'associazione solo se approvati dal Presidente in via preventiva, in ogni caso il Presidente si riserva la facoltà di decidere in merito al pagamento dei rimborsi anche se approvati in via preventiva secondo le disponibilità di cassa.

Art.14 – Collegio dei Revisori dei Conti - Può essere istituito il Collegio dei Revisori dei Conti,

composto da tre membri, eletti dall'Assemblea. Ha il compito di sorvegliare e rivedere la gestione amministrativa e di riferire all'Assemblea. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Art. 15 – Collegio dei Probiviri - Il Collegio dei Probiviri è eletto dall'Assemblea fra i soci con diritto di voto. In sede di costituzione, il Collegio nominerà il Presidente del Collegio. È composto di tre membri effettivi più due supplenti, che durano in carica tre anni e possono essere rieletti. La carica è incompatibile con ogni altra carica sociale. Il Collegio dei Probiviri, d'intesa con il Consiglio Direttivo, sottopone all'Assemblea il Codice Deontologico ed Etico e di Condotta dell'Associazione e interviene in caso di controversia tra i soci e gli organi sociali. Esso interviene altresì, nelle controversie tra i soci che abbiano riferimento all'attività professionale. Il Collegio dei Probiviri ha la facoltà di arbitrare inappellabilmente, sentite le parti e con decisione "ex bono et aequo" senza formalità di procedure le succitate controversie, con esclusione di ogni altra giurisdizione.

TITOLO 5 – I SOCI

Art. 16 – L'Associazione è costituita da:

- Soci Fondatori;
- Soci Ordinari;
- Soci Sostenitori
- Soci Onorari.

Soci Fondatori – Sono Soci fondatori le persone fisiche e/o giuridiche, dotate dei requisiti di onorabilità e di professionalità, che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione stessa.

Soci Ordinari – Sono Soci Ordinari coloro che svolgono attività professionale comprovata nel settore del wedding planning e che condividono le finalità dell'Associazione. La qualifica di Socio Ordinario è acquisita all'atto dell'accettazione della domanda di iscrizione da parte del Consiglio Direttivo e dopo il versamento della quota associativa. La qualifica di Socio Ordinario comporta l'iscrizione al libro dei Soci. L'iscrizione è rinnovabile alla scadenza se approvato dal Consiglio Direttivo.

Soci Sostenitori – Sono Soci Sostenitori coloro che, aspiranti Wedding Planner, non abbiano ancora intrapreso l'attività. Sono, altresì, soci sostenitori le altre associazioni profit e no-profit e/o personalità giuridiche operanti nel settore specifico o affine. Il Socio Sostenitore ha l'obbligo del versamento della quota associativa. La qualifica di Socio Sostenitore comporta l'iscrizione al libro dei Soci. L'iscrizione è rinnovabile alla scadenza se approvato dal Consiglio Direttivo. Il profilo di Socio Sostenitore può evolversi in Socio Ordinario, nel momento in cui avrà raggiunto comprovata esperienza professionale. I Soci Sostenitori hanno diritto di partecipare dall'Assemblea Generale, ma non hanno diritto al voto.

Soci Onorari – Sono Soci Onorari coloro che si siano resi meritevoli di tale qualifica e che abbiano

ottenuto il parere favorevole da parte del Consiglio Direttivo. La qualifica di Socio Onorario è a tempo indeterminato e non richiede il pagamento delle quote associative. I Soci Onorari, avendo carica solo onorifica, possono essere invitati quali Ospiti Onorari dall'Assemblea Generale, ma non hanno diritto al voto.

L'Assemblea dei Soci fondatori si riunisce in via ordinaria una volta l'anno e in via straordinaria in tutti i casi di necessaria ed ulteriore riconvocazione durante l'anno.

I soci non in regola con gli obblighi di cui al successivo Titolo7, possono partecipare ai lavori, ma senza diritto di voto.

TITOLO 6 – DEFINIZIONE, REQUISITI DEL WEDDING PLANNERS

Art. 17 – Definizione - Il Wedding Planner è una figura professionale, in coerenza con le definizioni di cui all'articolo 1 della legge 4/2013, che si occupa della pianificazione e organizzazione del matrimonio. Per pianificazione e organizzazione si intende:

- aiutare gli sposi nella scelta dei fornitori più idonei alle loro esigenze e richieste, tenendo conto dei gusti, dello stile dell'evento e del budget,
- coadiuvare la coppia nell'espletamento della pratica burocratica
- pianificare gli appuntamenti per incontrare i fornitori con o senza gli sposi,
- coordinare i fornitori il giorno del matrimonio.

Il Wedding Planner altresì crea un progetto del matrimonio che segua un unico fil rouge, dando uno stile all'evento che tiene conto del gusto dei clienti, ma direzionato dalla competenza estetica, tecnica (di fattibilità) e logistica del Wedding planner. Il Wedding Planner ha il dovere di curare gli interessi economici dei clienti ma anche quelli dei fornitori insieme alla tutela della professionalità del fornitore. Il Wedding Planner deve seguire gli sposi dalla fase iniziale del progetto sino all'ultimo momento dell'evento, diventando punto di riferimento logistico, progettuale e risolutivo.

Art. 18 – Requisiti - Sono richiesti alcuni requisiti personali:

- etica;
- riservatezza;
- predisposizione al lavoro in team;
- adattabilità;
- tenacia e perseveranza;
- capacità di risoluzione dei problemi.
- accetta di sottoporsi all'aggiornamento professionale permanente;

Ai quali si devono aggiungere i seguenti requisiti professionali:

- conoscenza degli aspetti teorici e pratici atti allo svolgimento dell'attività professionale
- competenza nella pianificazione e sviluppo di tutti gli aspetti dell'evento;

- Partita Iva con codice Ateco 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie), indicazione della natura dell'attività esercitata dal richiedente.
- 2 anni di attività ed un numero minimo di 6 matrimoni organizzati.

TITOLO 7 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

Art. 19 – Con l'adesione dell'Associazione, il Socio:

- accetta e si obbliga a rispettare lo Statuto, il Codice Deontologico e di Condotta Professionale, oltre ai diversi regolamenti, costituenti nel loro complesso l'impianto normativo dell'Associazione;
- ha l'obbligo di partecipare alla vita associativa;
- ha l'obbligo di pagare puntualmente i contributi associativi, il regolare pagamento comporta il diritto a partecipare alle iniziative sociali;
- ha l'obbligo di comunicare eventuali variazioni del domicilio dato all'atto dell'adesione, in difetto si riterranno comunque valide le comunicazioni inviate al domicilio risultante nel libro Soci;
- consente, per le finalità esclusive dell'Associazione, la pubblicazione dei suoi dati non sensibili, nei limiti consentiti dalle leggi vigenti sulla Privacy.

Lo status di Socio non è trasmissibile ad alcun titolo o ragione.

Il socio si impegna a non assumere iniziative che possano avere impatti negativi su **Si.We.P.A.** o sulle singole imprese associate. È sanzionata ogni violazione dei doveri dei soci. Le sanzioni sono rapportate alla gravità degli inadempimenti e sono ricorribili, con effetto non sospensivo, al Consiglio Direttivo nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica.

TITOLO 8 – AMMISSIONE E RINNOVO

Art. 20 – La richiesta di ammissione e/o rinnovo deve pervenire al Consiglio Direttivo in forma scritta secondo le modalità di adesione.

Art. 21 – Dell'ammissione e dei rinnovi decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione, previo accertamento del possesso dei requisiti necessari da parte del richiedente. Il rapporto associativo ha la durata di 1 anno solare e si intende tacitamente rinnovato ove non venga formalizzata, a mezzo PEC, disdetta con preavviso di almeno 3 mesi.

Art. 22 – La domanda d'ammissione o di rinnovo, comporta l'espressa accettazione delle norme del presente statuto, di tutti i diritti e gli obblighi da esso derivanti nonché del Codice deontologico e di tutte le altre disposizioni che regolano il funzionamento dell'Associazione.

TITOLO 9 – RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, SOSPENSIONE

Art. 23 – I Soci potranno recedere dall'Associazione in ogni momento, effettuando regolare comunicazione a mezzo PEC/raccomandata.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo, ha effetto

immediato e non costituisce diritto alla restituzione delle somme e/o quote versate.

Art. 24 – La qualità di socio cessa nei seguenti casi:

- per mancata partecipazione alla vita dell'Associazione;
- per comportamenti contrari allo Statuto, al Codice Deontologico e di Condotta Professionale ed alle norme regolamentari dell'Associazione;
- per mancato versamento, anche se parziale della quota associativa annuale da oltre tre mesi; o di ogni altra somma richiesta dal Consiglio Direttivo e/o dall'Assemblea per il conseguimento dell'oggetto sociale;
- per mancato adempimento dei doveri inerenti alla qualità di socio o agli impegni assunti verso l'Associazione per carica direttiva o specifici mandati o deleghe.

Altresì, la qualifica di socio cessa in caso di decesso, di estinzione della persona giuridica o di recesso volontario.

Art. 25 – In caso di perdita della qualifica di Socio, prima della scadenza del tesseramento e per delibera del Consiglio Direttivo, verrà inviata al socio comunicazione ufficiale a mezzo PEC/raccomandata. Indipendentemente dalla causa che l'ha provocata, la quota associativa e i contributi versati rimangono all'Associazione.

Art. 26 – Il Socio escluso potrà contestare tale provvedimento entro 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di esclusione inviando istanza motivata a mezzo PEC/raccomandata AR indirizzata al Presidente dell'Associazione ovvero al Presidente dell'organo sociale attore del provvedimento. Il Socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione perde qualsiasi incarico o carica elettiva e i relativi e eventuali riconoscimenti, l'uso dei loghi o dei simboli della medesima. Il Socio escluso potrà essere riammesso non prima di due anni dalla sua esclusione, previo parere favorevole del Collegio dei Probiviri. L'eventuale riammissione non ha efficacia retroattiva.

TITOLO 10 – MEZZI FINANZIARI

Art. 27 – I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti:

- dalle quote sociali ordinarie di ingresso;
- dalle quote straordinarie o una tantum richieste per specifiche iniziative;
- dai corrispettivi per gli eventuali servizi a domanda individuale;
- dai contributi in conto capitale di enti pubblici e/o privati, italiani e esteri;
- da eventuali donazioni e disposizioni testamentarie o contributi di terzi che non siano in contrasto con le normative vigenti;
- dai proventi delle iniziative sociali e dalle attività previste dallo statuto;
- dalle offerte dei Soci e di terzi per specifiche iniziative benefiche.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.

TITOLO 11 – QUOTE ASSOCIATIVE

Art. 28 – Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo che ne determina oltre l'importo anche la periodicità e la scadenza. È facoltà del Consiglio Direttivo stabilire quote d'ingresso per i nuovi Soci. Possono essere stabilite quote differenziate per tipologia di Soci. Il Consiglio Direttivo può istituire contributi straordinari per realizzare o finanziare specifiche iniziative.

TITOLO 12 – ESERCIZIO SOCIALE, PATRIMONIO E BILANCI

Art. 29 – L'esercizio sociale corrisponde con l'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre).

Art. 30 – Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle entrate ordinarie e straordinarie, e dai beni incorporati. Le entrate ordinarie sono rappresentate dalle quote di ammissione e dalle quote associative annue corrisposte dai soci. Le entrate straordinarie sono costituite dalle sopravvenienze attive di operazioni deliberate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea Generale e da eventuali atti di liberalità di terzi. I beni incorporati sono rappresentati dai diritti che l'Associazione può conseguire dai suoi associati o da terzi. Il patrimonio è amministrato dal Segretario Generale, il quale ne risponde all'Assemblea e al Consiglio Direttivo. Le azioni di responsabilità contro i membri del Consiglio Direttivo e contro i Revisori dei Conti, per i fatti connessi o le omissioni, sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi membri del Consiglio Direttivo o dai Liquidatori.

Art.31 – Il bilancio preventivo è annuale ed è redatto dal Tesoriere con l'ausilio del Segretario Generale, ratificato dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea. Il bilancio consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 Aprile di ogni anno. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione potrà essere rinviata entro il 30 Giugno. Il Presidente sottopone all'Assemblea l'approvazione del bilancio consuntivo, così come da lui predisposto unitamente alla relazione dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti. Il bilancio consuntivo deve restare depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea e finché sia approvato. Gli associati possono prenderne visione. Gli eventuali avanzi di gestione non destinati a riserve potranno essere devoluti dal Consiglio Direttivo per fini di assistenza e beneficenza.

Art. 32 – L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, dividendi, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 33 – Libri Sociali - Presso la sede sociale sono conservati oltre ai libri sociali previsti dalla legge, il Libro Soci da cui si evince la tipologia di socio, la data d'iscrizione, il pagamento della quota e i rinnovi, oltre ai libri contenenti i verbali delle riunioni dei vari organi sociali.

Art. 34 – Scioglimento - La delibera sullo scioglimento dell'Associazione è di esclusiva

competenza dell'Assemblea Straordinaria. La proposta di scioglimento deve essere comunicata ai soci almeno tre mesi prima della riunione indetta per deliberare. Se si è deliberato lo scioglimento, la stessa Assemblea procede alla messa in liquidazione del patrimonio e alla nomina dei Liquidatori; in caso di disaccordo sulla nomina di questi ultimi, si procede a norma del Codice Civile. Il Patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga o a fini di pubblica utilità indicata dall'Assemblea.

Art. 35 – Adesione ad altri organismi - L'Associazione nell'ambito dei propri scopi potrà promuovere o aderire a organismi nazionali, comunitari o extra comunitari.

Art. 36 – Regolamenti e Codici - L'Associazione si dota di un Regolamento di Organizzazione dell'Associazione, attuativo dello Statuto, del Codice Deontologico e di Condotta Professionale, del Codice Etico e quant'altri Codici e Regolamenti reputati necessari. I Codici sono redatti dal Consiglio Direttivo con l'ausilio di esperti e consulenti, di volta in volta invitati dal Presidente. I Regolamenti e i Codici devono contenere la sanzione in relazione all'eventuale violazione. Essi sono approvati dalla maggioranza dei presenti del Consiglio Direttivo in seduta comune con il collegio dei Probiviri. Per esclusiva e insindacabile valutazione del Consiglio Direttivo si può decidere di sottoporre all'approvazione dell'Assemblea uno specifico Regolamento o Codice.

TITOLO 13 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 37 – Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile. Gli organi sociali eletti rimangono in carica nell'attuale composizione, fino alla fine del primo mandato così determinato:

Presidente: **Tosto Silvia**

Vicepresidente: **Platania Maria Valentina Rita**

Tesoriere: **Lanzafame Rossella**